

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 352/2004 DELLA COMMISSIONE
del 27 febbraio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	95,6
	204	44,4
	212	108,5
	999	82,8
0707 00 05	052	158,2
	068	87,4
	204	46,1
	999	97,2
0709 10 00	220	68,9
	999	68,9
0709 90 70	052	99,1
	204	55,7
	999	77,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	69,6
	204	47,8
	212	52,3
	220	49,1
	600	41,8
	624	61,8
	999	53,7
0805 20 10	204	93,7
	999	93,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	84,1
	204	103,4
	220	88,5
	400	55,6
	464	76,4
	528	107,6
	600	80,7
	624	77,6
	999	84,2
0805 50 10	052	72,0
	400	36,4
	999	54,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	35,9
	388	133,3
	400	109,9
	404	96,5
	508	95,0
	512	122,0
	524	79,2
	528	93,0
	720	79,4
	999	93,8
	0808 20 50	060
388		79,8
508		69,3
512		81,9
528		85,6
720		42,5
999		70,8

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».